


Comune di Joppolo Giancaxio
(prov. di Agrigento)

Assessorato alle Politiche Sociali

Regolamento dell'assegno Economico per Servizio Civico

Regolamento dell'assegno Economico Per Servizio Civico



ART. 1

- 1) L'Amministrazione Comunale può in alternativa all'assistenza Economica Ordinaria, concedere ai cittadini disoccupati o in stato di indigenza, ma che siano idonei allo svolgimento di una attività lavorativa, un assegno economico per servizio civico.
- 2) A tal fine, entro il 31 Dicembre di ogni anno, l'Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta, stabilisce per l'anno successivo quale forma di assistenza attivare.

ART. 2

Per servizio civico si intende un'attività di pubblico interesse, da esplicarsi nelle seguenti attività: servizio di custodia, vigilanza, manutenzione di strutture pubbliche, cimitero ed impianti sportivi, servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, ivi compresa la cura degli alberi; servizio di pulizia degli uffici comunali, scuole, impianti pubblici e vie cittadine. Interventi in materia di protezione civile, prestazioni di servizi a persona assistita dal Comune, pulizia strade esterne, mensa scolastica. **Attività ricreative, ludiche e di supporto alla scuola, manutenzione e guida automezzi comunali. Supporto all'attività istituzionale dell'Ente.**

ART. 3

Il Dirigente al ramo, con propria determina, stabilisce quali servizi devono essere svolti nell'anno successivo, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, nonché i criteri per l'attribuzione dei punteggi; provvede ad indicare i documenti necessari a comprovare lo stato di disoccupazione, indigenza, ed idoneità al lavoro;

Inoltre stabilisce la somma complessiva, per la copertura delle spese necessarie all'assunzione degli istanti.

La determina è affissa all'Albo pretorio per almeno 15 giorni e ne è data ampia pubblicità, mediante pubblici manifesti.

ART. 4

Le istanze, corredate dei documenti richiesti e presentate entro i termini stabiliti, vanno indirizzate al Sindaco e trasmesse all'ufficio solidarietà sociale.

Nell'istanza il candidato dovrà indicare una sola attività che intende svolgere, scegliendole tra quelle indicate nella determina sindacale di cui all'art. 3.

L'ufficio di solidarietà sociale provvede a verificare, che ciascuna istanza sia corredata di tutti i documenti richiesti, escludendo quelle presentate oltre i termini ed accantonando quelle incomplete; di queste ultime, l'Ufficio dà notizia agli interessati, invitandoli a **completarle** e a produrre i documenti mancanti entro tre giorni dalla comunicazione.

Successivamente, l'Ufficio Servizi Sociali redige, sulla base dei criteri stabiliti nella determina dirigenziale, le varie graduatorie, distinte per ogni servizio indicato nella determina di cui all'art. 3, e provvede con propria determina all'approvazione ed all'adozione degli atti gestionali successivi.

ART.5

L'Amministrazione tra i soggetti selezionati e vincitori **può nominare** un responsabile coordinatore (tutor) del progetto.

Il dirigente e/o titolare di Posizione Organizzativa provvede successivamente alla stipula dei singoli contratti d'opera con gli aventi diritto, a norma dell'art.2222 del C.C. e seguenti.

Trasmette l'elenco degli ammessi all'assegno economico all'ufficio personale, per ripartizione ai vari settori d'intervento.

ART.6

- 1) Il servizio civile **viene bandito una volta** l'anno e non può superare la somma prevista nella determina **dirigenziale** di cui la somma 2 dell'art.3 del presente regolamento. **Tale somma, se fosse insufficiente, potrà essere integrata con una nuova determina dirigenziale.**
- 2) **La graduatoria resterà in vigore, in genere, per un anno. In ogni caso garantirà che tutti i soggetti inseriti, saranno occupati almeno una volta, anche superando l'anno, al fine di consentire, a tutti, un turno di lavoro nell'anno.**
Nel caso in cui la graduatoria si esaurisse prima della fine dell'anno, l'ufficio potrà procedere, in base alle esigenze di servizio, a chiamare più volte gli aventi diritto, facendo scorrere la stessa fino alla fine dell'anno.
- 3) Le unità impiegate non potranno, in genere, svolgere prestazioni superiori alle tre ore giornaliere e superare le cinque giornate settimanali. **Per particolari esigenze di servizio è consentito svolgere un orario superiore e diverso da quello di cui al comma 3, (massimo 3 al giorno). Le eventuali ore e/o giorni di eccedenza, saranno recuperate, mediante riduzione della durata del servizio o con ore di riposo compensativo.**
- 4) Il compenso mensile è stabilito nella determina dirigenziale di cui all'art.3 del presente regolamento, nei limiti della somma prevista. Le eventuali ore e/o giorni di assenza saranno recuperate in base alle esigenze dell'Amministrazione, **mediante prolungamento della durata del servizio.**

ART.7

- 1) Per ogni nucleo familiare o nucleo di convivenza di tipo familiare, potrà essere avviato un solo componente maggiorenne.
- 2) L'assegno economico per servizio civico è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica, ad eccezione dell'assistenza economica straordinaria per motivi sanitari o calamitosi.
- 3) **Possono partecipare al bando coloro che hanno raggiunto la maggiore età e che non hanno superato l'età pensionabile.**
- 4) **Sono esclusi dal bando, coloro che al momento della chiamata, hanno un rapporto di lavoro, da almeno 3 mesi o coloro che al momento della chiamata sono occupati nei cantieri scuola o similari.**

ART. 8

- 1) Le attività lavorative di cui ai precedenti articoli non costituiranno rapporto di lavoro subordinato, pubblico o privato, né a tempo indeterminato né a tempo determinato ma esclusivamente rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art.2222 del Codice Civile avente per oggetto prestazioni lavorative a favore della P.A., non soggette a ritenuta o l'IVA, in quanto occasionali e mirate ad una particolare forma di assistenza.
- 2) Il Dirigente dell'Ufficio servizi sociali, può in qualsiasi momento, sospendere l'erogazione dell'assegno economico per il venir meno dei requisiti che avevano determinato l'ammissione del soggetto assistito oppure a seguito di comprovato inadempimento da parte di quest'ultimo.
- 3) L'immotivato ed ingiustificato rifiuto, da parte dei soggetti ammessi al beneficio dell'assegno economico per uso civico, determina l'impossibilità ad accedere a trattamenti o ad altre forme di assistenza economica per tutta la durata dell'anno. In ogni caso, in presenza di giusta causa, l'interessato può recedere con preavviso scritto di almeno 2 giorni all'ufficio solidarietà sociale.
- 4) **Le assenze arbitrarie effettuate senza giustificato motivo comporteranno l'automatica sospensione dal servizio con la conseguente cancellazione dalla graduatoria.**

ART. 9

- 1) L'assegno economico può essere, corrisposto mensilmente all'interessato, a cura dell'ufficio solidarietà sociale e per tramite della Tesoreria Comunale.
- 2) All'uopo, copia dell'elenco dei beneficiari è trasmesso, **almeno un giorno prima** dell' inizio di ogni turno, all'ufficio di ragioneria, cui debbono essere comunicate tempestivamente tutte le variazioni dell'elenco, a seguito di recessi o esclusioni.

ART. 10 (abrogato)

ART.11 – NORMA TRANSITORIA

(abrogato)